

L'EQUA RIPARAZIONE DEL DANNO (TRA RC AUTO E DIRITTO COMUNE)^α

*Maurizio Hazan**

Incisiva, tagliente e – in certa misura – provocatoria, la sentenza n. 12408/2011 rivela più di qualche merito e l'ambizione – a mio parere ben realizzata – di risolvere in via sistematica, e se possibile netta, alcune questioni di centrale attualità, rimaste da troppo tempo aperte.

Tre i principali filoni di indagine:

A) da un lato, presupponendo lo stretto rapporto di interrelazione tra responsabilità ed assicurazione, la Suprema Corte si interroga sulla peculiarità tipologica del settore della rc auto, focalizzando nitidamente le specifiche conseguenze, sul piano risarcitorio ed ordinamentale, della natura obbligatoriamente assicurata della responsabilità civile da circolazione stradale;

B) dall'altro, ed in termini più generali, la Corte di Cassazione indugia sul concetto di equità valutativa, la cui delicata articolazione sostanziale – sospesa tra la necessità di una regola uniforme e l'esigenza di una flessibile capacità di adattamento a ciascun singolo caso concreto – troverebbe la propria miglior sintesi nelle così dette "tabelle milanesi", stilate dal Tribunale di Milano ed applicate dalla larga maggioranza delle

^α Articolo in corso di pubblicazione sulla rivista "Danno e Responsabilità"

* *Avvocato, Foro di Milano*

corti locali. Ciò sino ad addirittura designarle quale concreto ed ineludibile modello applicativo della più generale regola equitativa stabilita dall'art. 1226 c.c.;

C) infine, ponendo l'accento sulla censurabile inerzia del legislatore nel dar attuazione all'art. 138 del c.a.p., la sentenza in commento sancisce la necessità che a supplire quel vuoto intervengano proprio le tabelle milanesi, perché in grado di ossequiare, meglio di altri criteri, quegli irrinunciabili principi di uniformità, flessibilità e, soprattutto, certezza nella liquidazione del danno da lesione. Passaggio, tale ultimo, la cui pressante efficacia – non soltanto stilistica e monitoria – ha funto probabilmente da stimolo, conducendo ad un immediato intervento legislativo ed al varo di quelle “tabelle di legge” (per le invalidità di non lieve entità) che, da troppo tempo segregate nei pigri cassetti di una imperdonabile negligenza, hanno quasi per incanto – e sull'onda della sentenza – visto la luce nel breve volgere di qualche settimana¹.

Ci troviamo, dunque, innanzi ad una pronunzia importante.

Una pronunzia che, coraggiosamente, finisce per profilare – in via incidentale – lo statuto risarcitorio del danno non patrimoniale nella rc auto, tracciandone le coordinate entro un'area situata al confine tra le nozioni di giusto risarcimento ed equo indennizzo e rispondente a logiche e bisogni da contenersi entro i limiti di una sostenibilità economica socialmente giustificata.

Il tutto completando un percorso che, in realtà, poteva dirsi già compiutamente realizzato, almeno a livello di principio, con l'entrata in vigore degli artt. 138 e 139 del c.a.p.; norme che, sincronizzandosi più o meno consapevolmente con le nuove discipline liquidative² disegnavano già in allora un modello risarcitorio del tutto

¹ Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 agosto 2011 – consultabile sul sito www.sole24ore.com (4 agosto 2011) - ora sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, su cui si veda ampiamente *infra*.

² In questo senso si considerino le particolari dinamiche liquidative (endocontrattuali e non troppo distanti da quelle proprie delle garanzie danni dirette) su cui si fonda la così detta procedura di “indennizzo diretto”, specificamente applicabile alla riparazione dei danni da lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del c.a.p. Sul punto

autonomo, non esportabile al di fuori del campo della sinistrosità stradale e costruito sul presupposto della necessaria copertura assicurativa del rischio della circolazione.

Ma è anche nella parte in cui tratta dell'equità che la sentenza fornisce spunti davvero non trascurabili, quasi a voler definitivamente soppiantare, nel campo del danno non patrimoniale, l'antica e (talvolta) equivoca formula dell'"integrale risarcimento del danno" per lasciar spazio ad un sintagma assonante ma, in realtà, assai meno pretenzioso: quello dell'"equa riparazione del danno", certamente più flessibile e come tale più calzante in un ambito orientato a finalità soddisfattive, solidali o forse anche deterrenti, ma mai autenticamente reintegrative, stante l'ontologica impossibilità di dar corso a vere e proprie equivalenze compensative di poste di pregiudizio non patrimoniale³.

Proviamo, dunque, a seguire la scia di tali – e tanto suggestive – evocazioni.

1) Assicurazione, responsabilità e circolazione stradale.

E' ben nota, ed oggetto da tempo di studi diffusi e raffinatissimi^{3b}, la straordinaria *liaison* tra assicurazione e responsabilità civile e l'impatto della prima sugli assetti progressivamente assunti dalla seconda. Ed invero, la traiettoria evolutiva seguita dalle moderne concezioni di responsabilità e di danno – migrando dagli angusti limiti soggettivi della colpa – ha assecondato la necessità di plasmare lo strumento aquiliano,

mi sia concesso di richiamare il mio intervento Idee, innovazioni, incostanze ed incoerenze: l'indennizzo diretto alla luce del recente orientamento della Consulta, in questa rivista 12/2009, 1151 e ss.

³ Cfr. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 1998, 31 e ss., secondo il quale: «non può qui parlarsi di funzione compensativa in senso proprio. E ciò non perché il danno non patrimoniale sia astrattamente incommensurabile (secondo un diffuso argomento); ma perché non può essere misurato secondo lo stesso criterio (dell'equivalenza con la perdita economica subita dalla vittima) che vale per il danno patrimoniale [...] In effetti, il risarcimento di tale figura di danno determina un arricchimento economico della vittima (esito invece precluso, in via di principio, nell'altra figura); sul piano funzionale, risponde quindi ad una finalità che ben può essere definita 'satisfattiva' della vittima. L'idea della soddisfazione come base dell'istituto – che ha una consolidata tradizione del diritto tedesco, a partire da JHERING – implica il rifiuto della ricorrente tendenza ad ammettere invece una fittizia 'equivalenza' tra un danno economicamente irrilevante e una somma di denaro. Si tratta invece di intendere le ragioni per le quali l'ordinamento dà luogo, in casi determinati, a una forma di tutela 'satisfattiva', che si concretizza nell'arricchimento della vittima».

^{3b} Si vedano tra gli altri: CASTRONOVO, *La Nuova Responsabilità Civile*, Milano, 2006; CALABRESI, *Costo degli incidenti e Responsabilità civile*, Milano, 1975; A.D. CANDIAN, *Responsabilità Civile e Assicurazione*, Milano, 1993; CAVALLO BORGIA, *Responsabilità e Assicurazione*, Milano, 2007.

adattandolo a finalità di tutela diversamente atteggiate in funzione del caleidoscopico moltiplicarsi dei rischi propri di una società in continua e rapidissima trasformazione. In questo contesto, in cui non pare più conveniente né utile riferirsi ad un unico e monolitico modello di responsabilità civile, lo strumento assicurativo è chiamato a svolgere una elastica funzione di sostanziale riequilibrio sistematico; funzione incentrata – da un lato – sulla virtuosa gestione mutualistica di rischi non altrimenti tollerabili e – dall’altro – sull’emarginazione dell’originario obbligo risarcitorio (in capo al responsabile) rispetto alla prestazione (da parte dell’assicuratore) di un vero e proprio servizio liquidativo, reso per lo più direttamente a favore del soggetto leso; e per quanto si tratti di assicurazione della responsabilità civile, gli elementi soggettivi di imputazione in capo al danneggiante finiscono - di fatto - per rimanere sullo sfondo, lasciando invece alla ribalta la prestazione liquidativa nella sua accezione prosaicamente economica. Il che ben può comprendersi considerando la parabola, del tutto parallela, disegnata da uno strumento risarcitorio sempre più votato alla soddisfazione economica del danneggiato e sempre meno orientato alla reprimenda dell’autore dell’illecito.

Il ruolo progressivamente assunto dall’assicurazione nella geografia della nuova responsabilità civile, su cui non pare qui necessario indugiare oltre, merita peraltro di esser compreso non soltanto nella sua finalità materialmente tuzioristica ma anche nella sua funzione – almeno idealmente – educativa: un corretto ricorso all’assicurazione presuppone, infatti, una corretta assunzione e quotazione del rischio. E perché la garanzia assicurativa non finisca per integrare un comodo scudo dietro al quale pararsi a buon mercato da colpe, rischi e costi altrimenti non sostenibili, occorre che l’assicurato sia educato a studiare, gestire e prevenire il rischio, ponendosi così nella possibilità di ottenere la copertura a condizioni di tariffa utili ed accettabili. In questo senso l’assicurazione potrebbe addirittura surrogare la funzione deterrente della colpa, sia pur con altri strumenti.

La prevenzione del rischio e, ancor prima, la conoscenza delle sue esatte coordinate e dell'effettivo costo risarcitorio costituiscono dunque elemento imprescindibile per il corretto funzionamento della leva assicurativa (ed, *a fortiori*, di un sistema di responsabilità obbligatoriamente assicurato quale quello della rc auto).

In considerazione della necessità di conoscere in modo certo e chiaro le "regole del gioco", pare, peraltro, porsi la severa critica mossa dalla Suprema Corte avverso la più generale tendenza della giurisprudenza di merito a valutare il danno non patrimoniale secondo criteri pluriframmentari e localizzati, tali da dar luogo «*ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità*» e da vulnerare elementari principi di eguaglianza, ledere la certezza del diritto, ostacolare le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, con l'effetto finale di fomentare una litigiosità sovente pretestuosa o strumentale.

Di qui la Corte di Cassazione trae spunto per ricondurre i tasselli ad unità, nell'ambito di un modello generale (quello del danno non patrimoniale da lesione) ricompattato, come vedremo tra breve, sotto l'ombrello di un concetto unitario di equità valutativa, da valersi in modo uniforme e sulla base del metodo tabellare (quello milanese) meglio costruito e, comunque, maggiormente diffuso sull'intero territorio nazionale.

L'opzione «*per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale*» sarebbe ulteriormente giustificata, secondo la sentenza in commento, dalla chiara indicazione fornita dal legislatore proprio in seno al c.a.p., i cui artt. 138 e 139 rinviano *expressis verbis* a criteri valutativi tabellari da valersi in ogni circoscrizione territoriale, senza in alcun modo tener conto della variabile incidenza del costo della vita nelle differenti aree geografiche del nostro paese. Riservando al seguito qualche osservazione in più sulla regola equitativa sostenuta dalla Suprema Corte, sia qui concesso di rilevare come tale ultimo passaggio non appaia poi così necessitato, giacchè la soluzione unitaria certamente imposta dal Codice (sulla scorta delle precedenti esperienze normative di

settore⁴) merita di esser considerata in termini relativi e non assoluti.

Ed invero, l'introduzione di tabelle che offrano valori certi ed uniformi sul territorio nazionale è indubitalmente giustificata, nella rc auto, prima ancora che dall'esigenza di coltivare una regola valutativa "nazionale", dalle caratteristiche proprie di tale settore; settore costruito attorno ad un peculiare e duplice obbligo assicurativo: quello di assicurarsi, in capo a ciascun singolo proprietario di veicoli destinati alla circolazione, e quello di assicurare, posto invece a carico delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo rc auto, ex art. 132 del c.a.p. Ci troviamo, dunque, entro un'area di responsabilità fisiologicamente assicurata ed incentrata su logiche di protezione di interessi collettivi intimamente correlati alla sicurezza del traffico veicolare ed alla imprescindibile tutela dai relativi rischi. Peraltro, la scelta di affidare tale tutela ai singoli assicuratori privati – anziché allo Stato, in veste di assicuratore sociale – comporta più di qualche difficoltà nel comporre le contrapposte esigenze dell'impresa assicurativa (dopo tutto votata ad un profitto) con il perseguimento degli obiettivi di protezione sociale di cui si è detto. L'accesso alla copertura assicurativa presuppone livelli di premio sostenibili in tutto il territorio, senza consentire discriminazioni geografiche di per sé incompatibili con l'obbligo a contrarre. Al contempo, la tenuta di un sistema ontologicamente assicurato postula qui, più che altrove, l'adozione di criteri assuntivi in grado di prevedere e neutralizzare il più possibile, e senza frantumazioni locali, l'incertezza liquidativa che fisiologicamente connota il danno alla persona.

In questo contesto, dunque, la scelta del legislatore si giustifica e si comprende; scelta racchiusa entro due coordinate di principio, entrambe stigmatizzate dagli artt. 138 e 139 del c.a.p.: a) l'adozione di un metodo tabellare unitario (da valere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale); b) la costruzione di tale metodo sulla base di criteri valutativi *ad hoc*, tali da tener conto delle precipue esigenze di sostenibilità

⁴ Si vedano in tal senso la L. 57/2001, la L. 273/2002, il D.M. Ministero della Salute 3 luglio 2003, gli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 209/2005 e lo schema di DPR approvato il 3 agosto u.s. al vaglio del Consiglio di Stato.

economica di un sistema – ripetesi – obbligatoriamente assicurato.

Ora, se tale peculiarità è stata molto ben rimarcata dalla sentenza in esame (nella parte in cui chiude, come tra poco vedremo, ogni dibattito in ordine alla legittimità del sistema risarcitorio codicistico, esclusivamente dedicato al campo della rc auto), meno convincente appare il passaggio in forza del quale l'uniformità tabellare su base nazionale dovrebbe trovar applicazione anche al di fuori del settore della circolazione stradale.

Si ricordi, sul punto, come sia lungi dall'esser risolto il dibattito in ordine all'incidenza del contesto socio economico in cui vive il danneggiato sull'entità del compendio risarcitorio spettategli in concreto.

Sul punto la Suprema Corte ebbe a ritenere che la liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie morale) dovesse invece tener conto del differente contesto socio-economico del luogo in cui risiede il danneggiato, dovendo considerare e valutare le diverse soddisfazioni ritraibili, a seconda del caso, dalla disponibilità della somma di denaro ottenuta titolo di risarcimento⁵.

In senso diametralmente opposto si è pronunciato il Tribunale ambrosiano, contrario ad "ingabbiare" sofferenze non patrimoniali (che, se del medesimo tipo, sarebbero perciò identiche a tutte le latitudini) entro griglie territoriali arbitrarie e tali da violare il principio di uguaglianza⁶.

A mio parere, peraltro, l'equità valutativa non dovrebbe prescindere dal considerare la finalità ultima del risarcimento accordato al danneggiato nell'area del danno non patrimoniale: un risarcimento la cui vocazione satisfattiva o solidaristica esclude e rifiuta

⁵ «Non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto anche della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato. Posto, invero, che in tal caso il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato, se l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell'area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l'entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle» Cass., 14 febbraio 2000, n. 1637, in *Giust. Civ. Mass.*, 2000, 333.

⁶ Si veda Tribunale di Milano, 19 dicembre 2008, n. 12099, in *Guida al diritto*, 2009, 5, 19

lo stesso concetto di reintegrazione per equivalente, laddove qualsiasi equivalenza compensativa si appaleserebbe – come già rilevato – di per sé impossibile, per non dire diabolica.

Ed in quest'ottica la misura della soddisfazione varia, all'evidenza, a seconda delle diverse utilità che, nelle differenti aree territoriali, ciascun danneggiato può ritrarre da quanto riconosciutogli a titolo di ristoro. Così ragionando, l'esportazione, al di fuori della rc auto, dei principi nazionali-unitari per quel settore specificamente ideati potrebbe rivelarsi niente affatto necessaria, ben potendosi valorizzare una diversa opzione, tesa all'emersione di una equità anche "geograficamente" orientata, di per sé più flessibile e modulabile, purché modellata su basi territoriali sufficientemente ampie, significative e tali da non vulnerare quella certezza del diritto a cui, *cum grano salis*, non può naturalmente rinunziarsi⁷.

Al riguardo merita di esser segnalata una recentissima pronunzia – la numero 16866 del 2 agosto 2011 – con cui la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha voluto invertire in qualche modo la rotta, esprimendo un concetto di equità assai più duttile ed informato a principi di uniformità locale piuttosto che alla ricerca di una parità di trattamento elaborata sulla scorta di precedenti sedimentatisi nell'intero territorio nazionale. In quest'ottica il Collegio ha ribaltato sostanzialmente l'impostazione seguita nella sentenza in commento, sostenendo che *«il giudice di merito, quindi, può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, come il cosiddetto criterio tabellare, desunto dai precedenti giudiziari dell'ufficio di merito che provvede alla liquidazione: in tal caso, non deve motivare in ordine al criterio applicato, mentre, qualora se ne discosti, adottando le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130 del 2006, Cass. n. 392 del 2007)»*. Ma non solo: *«la liquidazione in questione realizza un tipico giudizio equitativo e pertanto*

⁷ In questo senso ben poteva comprendersi la più limitata spinta uniformatrice posta a presidio della prima tabella di liquidazione del danno biologico milanese, adottata nel 1995 con l'obiettivo – tra gli altri – di porre rimedio alle diversificazioni eccessive tra i criteri adottati dalle differenti Sezioni del medesimo Tribunale.

ampiamente discrezionale del giudice, al quale si è cercato di apporre elementi di tendenziale certezza attraverso il sistema delle cd. tabelle di liquidazione di danno che – sebbene non imposte – provano a realizzare in varie zone del paese un pressoché adeguato punto di riferimento per la soluzione delle controversie»⁸.

Il tema rimane, dunque, aperto, pur potendosi ritenere acquisiti alcuni elementi: a) la necessità di uniformare i criteri della valutazione liquidativa è principio immanente al corretto operare del sistema della responsabilità civile; b) tale uniformità nel sottosistema della RC Auto (peculiare ed a sé stante) è riferita, per esplicita scelta legislativa, all'intero territorio nazionale; c) le differenze strutturali tra il sottosistema della RC Auto ed il sistema risarcitorio di diritto comune inducono ad una certa diffidenza verso interventi di reciproca contaminazione analogica.

2) Dall'integrale all'equa riparazione del danno: la forza delle convenzioni "tabellari".

Andando oltre allo stretto ambito della circolazione stradale (che pure assorbe la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da lesioni fisiche), non pare inutile soffermarsi sugli ampi e suggestivi tratteggi disegnati dalla Corte di Cassazione in tema di valutazione equitativa del danno alla persona.

Al riguardo, il Supremo Collegio – dopo essersi retoricamente interrogato su quale sia la nozione di "equità" recepita dall'ordinamento nell'art. 1226 c.c. – è esplicito nel definirla come la sintesi di due parametri di valutazione soltanto apparentemente contrapposti: la regola della parità di trattamento e quella del caso concreto, strette tra loro in un rapporto di reciproca interazione finalizzato a consentire alla prima, ove non del tutto adeguata al caso di specie, di flettersi innanzi alle emergenze del caso di specie⁹.

Occorre, dunque, muovere dalla proposizione egualitaria, tesa a garantire

⁸ Cass. 2 agosto 2011, n. 16866/2011, inedita.

⁹ «Solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare», Cass. 12408/2011

quell'uniformità valutativa che, con la forza dei precedenti conformi, riduce, se non azzerà, i rischi di veder trasmodare l'equità in arbitrio. Proposizione che – nell'impossibilità di immaginare un "valore uomo" su cui impostare vere e proprie equivalenze risarcitorie – postula l'adozione di criteri valutativi e misure liquidative autoreferenziate e, in qualche modo, simboliche o convenzionali. E il valore convenzionale principe, da prendere quale punto di riferimento per un equanime apprezzamento del danno non patrimoniale, è quello che risulta dal confronto con quanto statuito in consimili casi, già trattati e risolti dalla precedente giurisprudenza di merito. Entra, poi, di volta in volta in gioco il fattore personalizzante, mirato a piegare, se del caso, la regola convenzionale generale alla specifica urgenza oggetto di giudizio. In questo senso l'ormai ultra trentennale affermazione del metodo "tabellare" presso le Corti¹⁰, oltre ad integrare, con il sostegno della scienza medico legale, quel punto di sintesi di cui poc'anzi si è fatto cenno, ha dato luogo, come ben evidenziato in dottrina, ad una sorta di equità collettiva in cui *«il sistema giudiziario rinuncia alla propria individualità, appoggiando le sue determinazioni, che rimangono squisitamente equitative, su scelte collettive di tipo preventivo, che comunque non comprimono ma sicuramente riducono il loro potere»*[‡].

Atteggiandosi come una sorta di "legislatore decentrato"¹¹ il sistema giudiziario surroga l'inerzia del sistema legislativo sino a financo ispirarne l'operato, come nel campo della rc auto in cui il metodo tabellare è assunto a regola codificata, dando luogo – come diremo tra breve – ad una equità collettiva di tipo normativo e sistematico, non circoscritta alla mera valutazione del danno e permeata da motivazioni di più generale utilità sociale e sostenibilità economica (nell'ambito delle quali, peraltro, anche il potere di adattamento giudiziale al caso concreto pare limitato entro soglie predeterminate ed

¹⁰ Per una interessante disamina storica evolutiva dell'affermazione del criterio tabellare si veda COMANDE', *Tablette di liquidazione del danno alla persona e sezioni unite: prove di dialogo*, in DEA, 2010, Fasc. 2.

[‡] Così testualmente PONZANELLI, *Risarcimento giusto e certo tra giudici e legislatore*, in Riv. Dir. Civ., 6/2010, 553.

¹¹ Cfr. PONZANELLI, *ibidem*.

invalicabili).

La forza del metodo tabellare, rivendicata a viva voce dalla pronunzia in commento quale paradigma di una irrinunciabile equità valutativa, consente, a mio parere, di uscire dagli equivoci e dai pantani in cui da troppo tempo si ristagna in ossequio ad un principio, quello dell'integrale riparazione del danno, che certo è cardinale nel moderno sistema della responsabilità civile ma che davvero non si attaglia ai pregiudizi dell'essere umano, rispetto ai quali l'integralità del ristoro risulta concetto tanto rotondo da declinarsi quanto impalpabile nella sua concreta estrinsecazione. Di qui, dunque, la possibilità di approdare, senza false ambizioni, alla diversa nozione di *"equa riparazione del danno"*, certamente più flessibile e più in grado di calarsi con sufficiente elasticità in contesti settoriali la cui incidenza macroeconomica e sociale (si pensi alla rc auto ma anche, in prospettiva, al settore della responsabilità sanitaria) potrebbe ben giustificare la necessità di allargare l'angolo visuale verso formule equitative di tipo meno sartoriale e maggiormente solidaristico¹².

Certo, i principi enunziati dalle Sezioni Unite nelle sentenze di San Martino¹³, ripudiando qualsiasi automatismo liquidativo del danno non patrimoniale e postulando la necessità di allegazione e di prova specifica di tutte le componenti che possono astrattamente integrarlo (in ossequio ai noti principi di unitarietà tipologica e di non duplicazione delle poste di pregiudizio), parrebbero a prima vista difficilmente compatibili con la ferma ed astratta criteriologia tabellare. Ma in realtà il rifiuto dell'automatismo non equivale certo al ripudio di una regola convenzionale di base, la cui preziosa centralità nella moderna valutazione del danno non patrimoniale non pare in alcun modo essere messa in discussione, nemmeno dalle citate sentenze gemelle, le quali, al contrario, pongono la

¹² Sul punto si richiama CHÁIM PERELMAN, *La Giustizia*, Torino, 1991, 61 secondo il quale «la società si trova in una incessante oscillazione tra giustizia legale ed equità. Ci soccorreremmo in questa quando il processo d'elaborazione di una regola di diritto positivo non ha fatto attenzione alle caratteristiche essenziali alle quali importanti settori della popolazione (oppure tutta questa) attribuiscono qualche valore, facendo sì che l'applicazione della regola positiva assuma un carattere dissonante con i valori e principi di diritto vigenti nel momento storico nel quale la regola sta per essere applicata al caso concreto».

¹³ Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Resp. civ. e prev.*, 1/2009

regola dell'adeguata personalizzazione (*iuxta alligata et probata*) del danno biologico, nella sua ampia concezione dinamico relazionale, proprio sul presupposto di una previa adozione delle "note tabelle"¹⁴.

Né lo specioso dibattito successivamente scaturito in ordine alla sopravvivenza o meno del danno morale, quale posta autonoma di danno in affianco al biologico, può rivelarsi idoneo a mettere in discussione l'approccio tabellare; in argomento già ci siamo espressi, evidenziando come – in presenza di un danno fisico – il danno morale, quale fonte a sé stante di pregiudizio, possa, sì, essere separatamente valorizzato (senza esser assorbito dal biologico) purchè adeguatamente descritto, dimostrato e, soprattutto, conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito diverso dalla salute (si pensi alla dignità della persona, lesa, ad esempio, dalla particolare ed ingiuriosa offensività dell'atto lesivo)¹⁵.

Ove così non fosse, la sofferenza morale cagionata dalla specifica gravità della lesione fisica rimarrebbe di necessità ricompresa all'interno del danno biologico, potendo esser valorizzata vuoi in ambito medico legale (graduando adeguatamente il *barème* di riferimento) vuoi sotto il profilo della personalizzazione equitativa del caso concreto.

Ora, le tabelle milanesi – primo fulcro gravitazionale della sentenza in commento – paiono rispondere, forse meglio e più consapevolmente di altre, a tutte le esigenze (di uniformità e flessibilità nella valutazione di un danno biologico ontologicamente onnicomprensivo) sin qui rappresentate, avendo espressamente dichiarato di voler recepire l'insegnamento delle Sezioni Unite in ordine all'unitarietà categorica e sostanziale del danno non patrimoniale¹⁶. Di qui la costruzione di un punto variabile che

¹⁴ Cass. 26972/2008, cit. nella nota precedente.

¹⁵ Sul punto sia consentito il rinvio ad HAZAN, *Danno morale e danno biologico: regole di convivenza e rc auto*, in questa rivista, 2/2011.

¹⁶ Tale osservazione è del resto confermata dagli stessi estensori delle tabelle Milanesi: «risultò immediatamente evidente che non fosse più possibile continuare ad applicare la precedente Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale, atteso che la medesima prevedeva la separata liquidazione del danno morale, nella misura da un quarto alla metà dell'importo liquidato per il danno biologico. Incorreva dunque anche questa Tabella nelle censure delle Sez. Unite, perché determinava una duplicazione di risarcimento del danno. Pertanto

già sintetizza le componenti dinamico relazionali e sofferenziali che, naturalmente inglobate nella stessa nozione di danno biologico, potremmo definire medie e comuni a tutti i soggetti danneggiati, salvo lasciar aperti ampi spazi entro i quali eventualmente personalizzare la singola liquidazione del caso di specie; e salvo tener distinti – fuori dal sistema tabellare – i casi di estrema ed eccezionale gravità, che sfuggono, per definizione, a qualsiasi tentativo di predeterminazione convenzionale¹⁷. Ci troviamo dunque innanzi ad una flessibilità ponderata, sufficientemente elastica ma non tale da giustificare indebite anarchie risarcitorie “di ritorno”.

E non si inganni il critico¹⁸ nel ritenere che le tabelle milanesi siano censurabili avendo tenuto conto, inglobandoli nel calcolo del nuovo punto base, dei valori precedentemente liquidati in via del tutto automatica (ed in frazione di quanto riconosciuto per il danno biologico) a titolo di danno morale. Se è vero, infatti, che tali precedenti liquidazioni peccavano, a livello di principio, di inaccettabile automaticità è altrettanto vero che in quegli automatismi doveva leggersi – di fatto - una “super” valutazione del danno alla salute; super valutazione tanto consolidata da non potersi considerare essa stessa come criterio ormai fisiologico di liquidazione (non del danno morale ma) del danno biologico, da ricondursi necessariamente tra i precedenti rilevanti

l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ritenne la necessità di adeguare la Tabella milanese ai dicta delle Sez. Unite (...) Inoltre il ritorno all’equità pura (la c.d. giustizia del caso singolo) non avrebbe assicurato alcuna omogeneità di risarcimento a parità di grado di menomazione dell’integrità psico-fisica», così SPERA, Le voci di danno e il loro computo nella materia contrattuale, extracontrattuale e lavoristica, Incontro di studio presso il CSM, Roma 18 – 20 aprile 2011.

¹⁷ *Si veda sul punto la relazione al testo del DPR attuativo dell’art. 138 cap. (oggi al vaglio del Consiglio di Stato): «Il danno alla persona in ambito di responsabilità civile, per come esso è stato delineato dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina e, da ultimo, da alcuni provvedimenti legislativi, si fonda sul concetto di danno biologico, che consiste nella menomazione temporanea e/o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. La nozione di danno biologico comprende anche l’eventuale incidenza rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico relazionali personali, la cui valutazione non è da esprimersi percentualmente, ma, quando necessario, va formulata con indicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato apprezzamento, da parte del medico valutatore, delle condizioni soggettive del danneggiato».*

¹⁸ *ROSSETTI, Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/08 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale, in Giust. Civ., 4-5/2009, 41.*

ai fini della costruzione di una tabella aggiornata e puntuale.

Ed è forse proprio per tali pregi che la tabella milanese ha saputo incontrare il favore delle Corti e diffondersi territorialmente in termini tanto ampi da esser ritenuta dalla Cassazione, nella sentenza in commento e nella successiva pronunzia n. 14402/2011, quale autentica cartina al tornasole dell'equità "convenzionale"¹⁹.

Vi è, peraltro, da chiedersi se tale forza espansiva giustifichi il passaggio, piuttosto spinto, in cui la sentenza 12408/2011 giunge ad affermare che la disapplicazione delle tabelle milanesi sarebbe censurabile non per vizio di motivazione, *ex art.* 360, comma 1, n. 5, c.p.c., bensì quale violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il tema prende le mosse dall'affermazione secondo la quale le sentenze emanate in applicazione a criteri d'equità, anche *ex art.* 1226 c.c., sarebbero censurabili soltanto sotto il profilo della omissione, contraddittorietà od insufficienza della motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e non anche per violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)²⁰. Quasi a dire che in assenza di paletti normativi entro i quali abbottonare la valutazione equitativa del Giudice, quest'ultima sarebbe esclusivamente frutto di un approccio discrezionale non censurabile nel merito, purchè adeguatamente motivato.

Tuttavia, con oculato intervento, la Sezione Lavoro (n. 9734/1998) aveva in passato opportunamente precisato che la liquidazione equitativa del danno *ex art.* 1226 c.c. non è completamente sottratta al sindacato di Cassazione per violazione di legge, ancorché tale norma non fornisca, a prima vista, precisi elementi attorno ai quali verificare la sussistenza o meno dell'eventuale violazione: *«non potrebbe perciò il giudice, sol perché chiamato a decidere in via d'equità, adoperare un criterio personale o irragionevole di misurazione, o del tutto esorbitante rispetto alla pretesa di parte, ad*

¹⁹ Per "convenzionale" si intende riferirsi alla predeterminazione di valori tabellari "equi", e non alla fattispecie di cui all'art. 114 c.p.c. nella quale il giudice è tenuto a pronunciarsi secondo equità su richiesta della parti.

²⁰ Si veda sul punto ASPRELLA, *Il Giudizio di equità necessario*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2004, 1222 e ss.; *Cass.*, 12 febbraio 1982, n. 818, in *Giust. Civ. Mass.*, 2/1982.

esempio addossando all'inadempiente danni non imputabili oppure conseguenti solo indirettamente al fatto illecito, poiché ciò integrerebbe una falsa applicazione dell'art. 1226 cit., il quale affida il giudizio ad una aequitas iuris laqueis innodata e non ad una aequitas rudis o, come si dice oggi, ad una equità soltanto integrativa e non sostitutiva»²¹. Ed invero, anche in presenza di una motivazione perfettamente congrua circa la regola equitativa in concreto applicata, potrebbe non escludersi una più drastica violazione dell'art. 1226 c.c.

Apprezzabile nella sostanza, peraltro, tale principio non appare sostenuto, in quella pronuncia, da argomenti del tutto calzanti. Infatti, gli errores evocati dalla sezione Lavoro, ed a sua detta teoricamente censurabili per i motivi di cui all'art. 360 co. 1 n. 3, appaiono più correttamente riconducibili alla violazione di specifiche disposizioni di legge che direttamente regolano gli aspetti evocati (imputabilità, immediatezza, etc.), e non tanto alla indiretta violazione della regola "liquidativa" enunciata nell'art. 1226 c.c. che, negli esempi portati, non appare essere effettivo oggetto di censura.

L'infrazione di tale regola generale codistica potrebbe, piuttosto, verificarsi nell'ipotesi di violazione "di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia" in analogia a quanto disposto, sia pur in ambito diverso, dall'art. 339 co. 3 c.p.c. .

E così come il giudice di merito potrebbe liquidare equamente il danno, ma non motivare congruamente la propria pronuncia, ben potrebbe verificarsi il caso contrario in cui il giudice medesimo lo liquidi iniquamente, avendo però cura di fornire una motivazione logicamente ineccepibile del proprio percorso discrezionale. Si potrebbe pensare ad un risarcimento largamente superiore rispetto ai valori tabellari medi, lucidamente motivato dalla necessità di sanzionare severamente il danneggiante in considerazione delle circostanze in cui è avvenuto il sinistro. In questo caso, probabilmente, ci troveremmo innanzi ad una vera e propria violazione di legge, con

²¹ Cass. 29 settembre 1998, n. 9734, in *Giust. Civ. Mass.*, 1998, 1971.

riferimento all'art. 1226 c.c. (e fors'anche dell'art. 2043 c.c., nella parte in cui si finisce col riconoscere alla norma una funzione punitiva che pare estranea al nostro ordinamento).

Ciò posto, e forse astrattamente sdoganata la possibilità di censurare una valutazione equitativa per vizio di legge, ci pare peraltro eccessiva la forzatura con cui la pronuncia in esame, affermando la ricorribilità – *ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.* – avverso sentenze che non abbiano applicato le tabelle di Milano, finisce per equiparare queste ultime alle tabelle di fonte normativa di cui agli artt. 138 e 139 del cap. (la cui violazione potrebbe effettivamente dar luogo ad un vero e proprio vizio di legge).

Sembra, infatti, che il processo di severa correlazione, e financo di identificazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. con l'applicazione delle tabelle milanesi, finisca per provare troppo, rischiando di ingessare eccessivamente il potere discrezionale del giudice. Né del resto si comprende perché mai, se le tabelle milanesi fossero effettivamente equiparabili a norma, la ricorribilità in Cassazione *ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.* dovrebbe esser condizionata all'adempimento dell'onere di produzione delle stesse in secondo grado da parte del ricorrente che intenda invocarne l'applicazione; onere che, in ossequio al principio *iura novit curia*, non parrebbe in alcun modo necessitato.

Sembrerebbe dunque preferibile la differente opzione seguita dalla sentenza n. 14402/2011, che ha configurato nella disapplicazione le tabelle milanesi soltanto un potenziale vizio di motivazione, *ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.*²².

3) L'equità codificata e l'assicurazione della rc auto: un quadro a sé stante in via di

²² «Le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa *ex art. 1226 c.c.*, I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano», *Cass.* 30 giugno 2011, n. 14402, in *Diritto & Giustizia*, 2 luglio 2011.

definitiva composizione.

La vocazione nazionale e la buona fattura della tabella milanese ha dunque condotto i giudici di Piazza Cavour ad eleggerla, nella sentenza in commento²³, quale modello equitativo di riferimento nella valutazione del danno alla persona. Ciò, per certo, nell'ambito della così detta sinistrosità di "diritto comune", rispetto alla quale le tabelle di fonte normativa, previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, non possono trovare applicazione analogica.

E proprio su tale specifico tema, e cioè sulla forza espansiva o meno delle tabelle di legge (ed in particolare di quelle relative alle lesioni di lieve entità che, sole, risultano a tutt'oggi compiutamente attuate) la sentenza 12408/2011 chiosa con mirabile lucidità, quasi a voler fotografare la situazione attuale e porre termine ad un dibattito – invero – da troppo tempo stagnante.

Mi riferisco ad un passaggio veramente nevralgico della motivazione in cui vengono delineate con sicurezza le ragioni giuridiche e socio economiche che conferiscono autonoma dignità ad un sistema – quello della rc auto – la cui centralità negli assetti del moderno vivere civile non può esser messa in discussione. E così, senza falsi pudori, la Cassazione assume (come detto in apertura) il coraggio di rimarcare l'evidentissimo *fil rouge* che lega inscindibilmente le sorti del regime della responsabilità a quelle dell'assicurazione (obbligatoria) che la garantisce. Filo che permea la *ratio legis* dell'art. 139, volto «*a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi*».

L'art. 139, e le tabelle valutative allo stesso correlate, costituiscono, dunque, baluardo

²³ E nella successiva del 30 giugno, n. 14402 cit. nella nota precedente; ma si veda il quasi revirement del 2 agosto, Cass. 16866/2011, cit. in nota 3.

fermo di una criteriologia valutativa che, in guisa di equità codificata, si fonda sulle medesime regole di uniformità ed elasticità che abbiamo visto esser poste a presidio della più corretta applicazione dell'art. 1226 c.c.

Seguendo logiche strutturali antesignane rispetto alla lezione delle Sezioni Unite del 2008, la norma in parola già distingue le componenti di danno medie, o standardizzate (valorizzate tabellarmente), da quelle peculiarissime e soggettive che meritano di esser personalizzate, sia pur entro una soglia massima (del 20%) predeterminata per legge. Ed è nei limiti di tale soglia massima che ogni eventuale più grave pregiudizio, indotto dalle particolari condizioni soggettive del danneggiato, potrà essere apprezzato e valutato, ove allegato e provato, senza lasciar spazio ad ulteriori personalismi equitativi, siano essi morali, esistenziali o quant'altro della specie. Né l'impostazione esplicitamente contenitiva seguita dal legislatore merita di esser censurata (come invece da più parti si è sostenuto)²⁴ rispondendo, come detto, a motivazioni di carattere sociale ed economico, in un contesto presidiato dalla sostanziale accettazione di un rischio – quello della rc auto – ormai endemico al vivere civile e temperato/condizionato dalla necessità della sua copertura assicurativa.

Può, tutt'al più, rilevarsi come la regola posta dall'art. 139, dando luogo ad un sistema strettamente codificato in ogni suo aspetto e destinato a valere senza limiti territoriali, finisca per comprimere il gioco della valutazione equitativa, riducendone l'ambito entro i confini – risicatissimi – del delta percentuale entro cui eventualmente personalizzare la liquidazione (e, si badi, senza possibilità di considerare a parte fattispecie che

²⁴ In dettaglio, si veda l'ordinanza di rimessione (30 novembre 2010, in *Foro It.* 2/2010, I, 701) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 c.a.p. proposta dal Giudice di Pace di Torino, Alberto Polotti di Zumaglia (questione dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte Costituzionale, ord. 28 aprile 2011, n. 157 in *Redazione Giuffrè*). In tal senso si veda anche Tribunale di Milano del 19 febbraio 2009, in *Giustizia a Milano*, 2009, 2, 12, secondo cui «il giudice deve muovere dal presupposto che, nei valori monetari disciplinati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, il legislatore non abbia affatto tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima. E quindi quindi il giudice deve procedere con le seguenti modalità: il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute».

l'osservatorio milanese definisce di "eccezionale gravità" e che, del resto, nell'ambito di riferimento neppure paiono astrattamente ipotizzabili).

Ma anche sotto questo profilo, stante la tipologia delle lesioni qui considerate (ed il loro cospicuo impatto anche in termini di fraudolenta esagerazione del danno), non parrebbe doversi contestare l'incisività e l'autorevolezza con la quale il legislatore ha ritenuto di poter prendere campo, sottraendolo correlativamente alla libera valutazione dell'interprete. Ciò, peraltro, senza omettere di valorizzare il ruolo delicatissimo affidato all'esperto medico legale nell'opporre un primo *barrage* a quantificazioni strumentali, speculative o di fantasia²⁵.

Convince, in ogni caso, e pare chiudere il cerchio, la conclusione a cui il Supremo Collegio è pervenuto affermando che *«quante volte [...] la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttiva (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3). Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione».*

E ciò, in qualche modo, dovrebbe esaurire ogni spazio di disputa sull'argomento.

Rimaneva, peraltro, aperto, al tempo della sentenza in commento, il tema correlato al vuoto normativo causato dalla perdurante mancanza delle tabelle previste dall'art. 138

²⁵ Da più voci giunge l'esortazione ad introdurre nuove linee guida per la valutazione del danno da micropermanente. Ex multis si veda il progetto di nuove linee guida per la valutazione delle invalidità permanenti comprese tra il 1% ed il 9% presentato e commentato in AA. VV., *Micropermanenti: dalla soggettività all'obiettività* (a cura di CANNAVO'-ROSSETTI), Milano, 2011.

del c.a.p. e relative alle così dette macro permanenti; si ricordi, sul punto, che il menzionato art. 138 rimanda ad un successivo DPR il compito di predisporre una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica «*a) per le menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto lesa*».

Di più, rimaneva (e rimane) da comprendere quale regola liquidativa sia da applicarsi nelle ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale (diverso dal biologico di matrice psichica), neppure considerato dal Codice delle Assicurazioni.

In entrambe le fattispecie, il Supremo Collegio, dopo aver adeguatamente rimarcato l'inaccettabile inerzia del legislatore (in un settore che più di altri avrebbe imposto il suo intervento), torna ad enfatizzare la necessità del ricorso ad un'equità valutativa che esprima la regola (dell'uniforme flessibilità) sottesa all'art. 1226 c.c.; con il che proponendo, ancora una volta, quale unica soluzione praticabile sull'intero territorio nazionale, il necessario riferimento alle tabelle milanesi.

Il quadro complessivamente disegnato nella sentenza 12408/2011, con specifico riferimento ai risarcimenti della rc auto, risulta perciò frammentato e composito dal momento che:

- a) per le lesioni sino al 9% intervengono le tabelle di legge, finalisticamente calmierate in considerazione dello specifico ambito settoriale di applicazione;
- b) per le lesioni di superiore gravità soccorrono invece, surrogando il legislatore, le tabelle meneghine, da considerarsi anche quale parametro di riferimento anche per la liquidazione del danno da lutto (oltre a costituire, come detto, la regola da applicarsi a tutti i sinistri di diritto comune).

Tale soluzione, peraltro, pone più di qualche perplessità, inducendo a livello di sistema, non trascurabili problemi di coordinamento.

Risulta, infatti, che i parametri valutativi milanesi divergono da quelli previsti dall'art. 138, non foss'altro che per il fatto di non tener conto delle precipue esigenze settoriali che, in ambito rc auto, finiscono, di fatto, per calmierarne i valori di riferimento; e gli stessi criteri di personalizzazione in uso presso la Corte ambrosiana non coincidono con quelli previsti dalla norma, che fissa un limite aggiuntivo (rispetto al valore biologico standardizzato) non superiore al 30 %. Certo, si potrebbe ritenere che tale limite non sia – come pare esserlo, invece, quello del 20% previsto dall'art. 139 – del tutto insuperabile, attesa la diversa formulazione letterale delle due norme; e mentre in caso di lievi lesioni il “nudo” riferimento alle “condizioni soggettive” sembra davvero esaurire entro quella soglia qualsiasi possibilità di adeguamento personalizzato, nelle “macropermanenti” il limite del 30% potrebbe riguardare le sole componenti dinamico relazionali (*alias* esistenzial/biologiche), lasciando spazio aperto – data la particolare gravità dei danni in questione - alla liquidazione di ulteriori eventuali poste morali *extra* tabella (poste la cui difficile individuabilità in concreto, in rc auto, è stata, peraltro, energicamente evidenziata)²⁶. Ma a prescindere da tale considerazione, non vi è dubbio che il ricorso a tabelle ed a criteri valutativi di matrice puramente equitativa, ancorchè “collettiva”, finisca per forzare il dato letterale dell'art. 138, costruito invece attorno a principi di un'equità codificata che è sempre meno equità e sempre più regola.

Ciò induce a ritenere che la disciplina della rc auto meriti di trovare la propria armonica, definitiva e completa disciplina, per tutto l'arco dei danni non patrimoniali che la riguardano, al di fuori dei volenterosi aggiustamenti di una giurisprudenza chiamata a supplire la censurabile inerzia legislativa.

Ed e' anche in questa direzione che la pronunzia in commento coglie nel segno, rivelando intenzioni che, neppur velatamente provocatorie, hanno probabilmente costretto il dormiente legislatore ad un brusco risveglio, se è vero come è vero che, a

²⁶ Si veda: ROSSETTI -PECCENINI-HAZAN in *Micropermanenti: dalla soggettività all'obiettività* (a cura di CANNAVO'-ROSSETTI), cit. alla nota precedente.

pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della sentenza hanno fatto irruzione le “tabelle di legge” per le invalidità di non lieve entità sulla scena contenute nel più volte citato DPR.

Pur in attesa di tal definitivo *placet* del Consiglio di Stato, al cui parere non vincolante il testo normativo è stato sottoposto, può dunque dirsi oggi finalmente definito – od in via di imminente definizione - l'intero assetto liquidativo della rc auto.

Orbene, pur non essendo questa la sede per una compiuta analisi del testo attuativo e delle allegate tabelle, ci siano consentite, *en passant*, alcune prime e fugaci considerazioni:

A) la prima impressione, confermata nei commenti dei media²⁷, è che i valori pecuniari espressi nella nuova tabella riducano, e di molto, i compendi risarcitori sino ad oggi liquidati in forza delle tabelle milanesi; ciò anche in ragione dell'assunzione – forse distratta e probabilmente errata - di un valore base di punto identico a quello preso in considerazione nel 2005 alla data di entrata in vigore del c.a.p.. E' dunque facile prevedere una nuova stagione di animati dibattiti tra i sostenitori dell'incomprimibile diritto all'integrale risarcimento del danno ed i fautori della tesi volta a separare nettamente il regime riparatorio della rc auto, quale fattispecie di responsabilità assicurata e presidiata da regole e logiche proprie che ben giustificherebbero un contenimento solidale dei valori liquidabili;

B) la relazione illustrativa alle tabelle di nuova emanazione esprime, peraltro, un principio non del tutto allineato alla logica del contenimento degli indennizzi che sembrerebbe, invece, ricavarsi dal semplice sviluppo dei valori pecuniari di punto. Un passaggio merita di essere estrapolato, concedendogli il giusto rilievo: *«le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione attribuiscono alle tabelle un valore orientativo in quanto il risarcimento integrale presuppone la valutazione di elementi*

²⁷ Si vedano sul punto il *Corriere della Sera* del 4 Agosto u.s., *Assicurazioni e danni biologici arriva la stretta del Governo - Una tabella unica nazionale e il Sole 24 ore dello stesso giorno, Tagliati i risarcimenti delle assicurazioni, dal 40% alla metà in meno rispetto alla prassi.*

soggettivi ed oggettivi che, se dimostrati, comportano poi un ristoro del danno complessivo. Ma superando il 10% di incidenza del danno l'esigenza primaria dell'Assicurazione RC auto obbligatoria non è tanto quella di tutelare il cittadino dalla ricaduta dei costi, ma piuttosto di tutelare la salute del danneggiato e di dargli un adeguato ristoro. Ciò ha comportato, quindi, la necessità di predisporre una tabella in cui, per ogni singolo danno, non fosse previsto un valore unico ma un range ampio, vista la necessità di personalizzazione del danno in base ai singoli casi considerati...²⁸.

In tali righe viene espressa, senza apparenti dubbi, una sorta di regola del doppio binario, fondata sulla netta diversificazione delle logiche indennitarie votate ad un contenimento sistematico dei "costi" (che sarebbero giustificate nelle micropermanenti) rispetto ai principi risarcitori dell'integralità (che invece presiederebbero i casi più gravi, in cui la tutela della salute non ammetterebbe compressioni di sorta). Il che parrebbe fornire un'interpretazione autentica della – soltanto apparentemente sottile – differenza letterale del terzo comma dell'art. 139 rispetto al terzo comma dell'art. 138. Il condizionale è d'obbligo, ma la conclusione non sarebbe di poco momento, lasciando ipotizzare che, al di là della fredda logica dei numeri, il giudice, e prima ancora il medico legale, siano tenuti a ristabilire il giusto risarcimento attraverso un intervento di personalizzazione che non parrebbe soltanto confinato entro i limiti, normativamente stabiliti, del 30%.

C) La figura del medico legale, peraltro, assume nella relazione al testo del DPR del 3 agosto u.s. una rilevanza centrale, già del resto assegnatagli dalla stessa definizione di danno biologico, anche nell'ambito di una prima "personalizzazione" del danno; personalizzazione da compiersi entro la "forchetta" lasciata aperta dalla tabella delle menomazioni sulle singole voci danno biologico, onde consentire allo stesso medico legale di posizionarsi su di un punteggio effettivamente adeguato e calzante alla patologia riscontrata, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

²⁸ Cfr. relazione al testo di DPR del 3 Agosto u.s., al vaglio del Consiglio di Stato.

Vi è dunque, e conclusivamente, da chiedersi se – muovendo oltre alle prime asettiche considerazioni svolte sull'evidenza dei valori pecuniari effettivamente espressi nelle nuove tabelle (rispetto a quelle milanesi) – il nuovo regime consenta, o meno, ai suoi interpreti un intervento di adeguamento al caso concreto tale da mitigarne la restrittività di base, in ossequio ai principi enunziati nella relazione illustrativa. Se così fosse i punti di contatto tra la tabella normativa e, ad esempio, quella milanese emergerebbero evidenti, sino a potenzialmente confonderne, nella pratica applicazione, contenuti ed obiettivi .

Ed è questo probabilmente il grande tema che animerà i prossimi dibattiti.

Il tutto senza considerare come l'area dei danni da morte, *latu sensu* intesi (siano essi biologici terminali, da lucida agonia o, ancora, da perdita del rapporto parentale), sfuggano in ogni caso all'intervento di riforma e rimangano, perciò, assoggettati all'equità giurisprudenziale; equità del singolo caso concreto, per quel che attiene ai pregiudizi terminali patiti in proprio dal *de cuius* e trasferibili *mortis causa* (per i quali non è dato, ad oggi, conoscere l'esistenza di riferimenti tabellati); equità "collettiva" di tipo tabellare, invece, per quanto riguarda i danni da lutto, rispetto ai quali la sentenza in commento indica, come detto, l'esperienza milanese quale punto di necessario riferimento valutativo.

E in questo specifico contesto, non si sono sin qui udite voci volte a reclamare, per la rc auto, un regime differenziato in funzione della sue peculiarità strutturali.